Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — **Roma — Venerdì, 31 luglio** — **Numero 181**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 735 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto del 9 agosto 1910, n. 594, portante l'aggiunta di una nota al testo unico della tariffa generale dei dazi doganali, e modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Il numero 742 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli agenti iscritti al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio con decorrenza posteriore al 30 giugno 1913, la pensione è elevata dai nove decimi all'intero ammontare dei versamenti utili calcolati in base al primo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, tenuto conto dei soprassoldi di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310, e di quelli di cui all'art. 11 della presente legge, e non può mai essere inferiore a L. 400.

Per le famiglie degli agenti morti in attività di servizio dopo la sopraindicata data 30 giugno 1913, o destituiti con effetto posteriore alla data medesima, la pensione è commisurata al suddetto ammontare, ferme restando le norme di cui all'art. 20 del testo unico anzidetto.

Art. 2.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, una Commissione nominata dal ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, compilerà il bilancio tecnico dell'apposita gestione « Fondo pensioni e sussidi » di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e determinerà il disavanzo tecnico di tale gestione alla data 1° luglio 1914, tenendo presenti gli aggravi derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge circa l'aumento nella misura della pensione, ed il computo del servizio militare.

La parte del due per cento dei prodotti lordi del traffico delle ferrovie dello Stato (di cui all'art. 3 della suddetta legge 9 luglio 1908) che eccede il fabbisogno tecnico per il regolare funzionamento del Fondo pensioni e sussidi, viene assegnata, in conformità dell'articolo 21 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per l'aumento di patrimonio necessario a colmare il residuo disavanzo a carico dello Stato (di cui al comma 4 degli articoli 35 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica e 31 del capitolato per la rete Sicula, annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048) e quello avutosi per effetto dei miglioramenti di trattamento di pensione contenuti nella legge 9 luglio 1908 e nella presente legge.

Art. 3.

Per la riversibilità della pensione alle vedove ed ai figli degli agenti morti in attività di servizio dopo il 30 giugno 1913 e dei pensionati che siano stati esonerati dal servizio con decorrenza posteriore a tale data, non è richiesta la condizione che il matrimonio sia stato contratto prima che l'agente avesse compiuto l'età di 50 anni, ferme restando le altre condizioni stabilite dall'art. 15 del testo unico del 22 aprile 1909.

Art. 4.

Il servizio di avventizio prestato alle ferrovie dello Stato può essere riscattato, agli effetti della pensione, con le norme contenute nell'art. 37 del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, purchè risultino, da attendibili documenti, il tempo e le condizioni del servizio medesimo.

Per i riscatti di servizio militare che saranno concessi all'attuazione della presente legge in poi, l'onere della riserva matematica, corrispondente all'aumento ed all'anticipazione della pensione, è ripartito fra il fondo pensioni e l'agente nella misura rispettiva del 62 e del 38 per cento. Per quelli in corso di pagamento si continua la ritenuta stabilita all'atto del riscatto fino al saldo del debito.

Agli agenti in servizio alla data del 30 giugno 1913, od assunti successivamente fino all'attuazione della presente legge, i quali abbiano effettuato riscatti di servizio militare, verrà rimborsato, all'atto della liquidazione della pensione, a carico del fondo pensioni, l'importo corrispondente al 62 per cento delle somme all'uopo versate senza interessi.

Art. 5.

I funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, iscritti al Fondo pensioni, che, col consenso dell'Amministrazione ferroviaria, fossero assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato, continuano ad essere sottoposti alle ritenute di cui agli articoli 5 e 6, testo unico, 22 aprile 1909, mentre il contributo stabilito nel successivo art. 10 fa carico all'Amministrazione dello Stato presso cui il funzionario od agente ha fatto passaggio, la quale ne fa versamento al Fondo pensioni, insieme con le ritenute anzidette.

La liquidazione della pensione o dell'assegno spettante al funzionario od agente od alla famiglia è fatta con le norme e nella misura in vigore al momento della loro cessazione dal servizio presso l'Amministrazione ferroviaria.

I funzionari od agenti medesimi sono esonerati dalla ritenuta sugli stipendi ed assegni stabiliti dall'art 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212.

Queste disposizioni si applicano altresì ai passaggi già avvenuti presso altre Amministrazioni dello Stato dopo l'attuazione della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Nel primo comma dell'art. 10 di detta legge sono soppresse le parole « da altre Amministrazioni dello Stato ».

Art. 6.

Le competenze accessorie ai macchinisti dei treni elettrici sono commisurate, agli effetti della ritenuta ordinaria di cui l'art. 5, lettera *b* del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, in una somma eguale alla metà dello stipendio.

Art. 7.

I diritti degli agenti inscritti al fondo pensioni delle

ferrovie dello Stato e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 299, dalla legge 13 aprile 1911, n. 310, dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, nonchè dalla presente legge, e nulla dal Fondo pensioni può essere concesso che non sia previsto dal detto testo unico e dalle altre disposizioni suindicate.

Art. 8.

Le rate di pensione a carico del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato e di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, non domandate entro due anni dal giorno della scadenza, sono prescritte.

Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno vitalizio e non ne presenti la domanda corredata dai documenti giustificativi entro un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, sarà ammesso a fruirne solo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di detta domanda.

I minori non emancipati e gli interdetti sono eccettuati dalle predette disposizioni.

Art. 9.

Per il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed iscritto al fondo pensioni delle ferrovie medesime, le contribuzioni a favore della Cassa degli invalidi della marina mercantile, di cui la legge n. 767 in data 27 giugno 1913, sono prelevate dalla somma costituente le ritenute ed i contributi che, giusta il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, sono versate al fondo predetto.

La Cassa degli invalidi restituirà al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato il cumulo delle contribuzioni prelevate come sopra con i relativi interessi composti in ragione del 3.50 per cento all'anno, quando, a norma del succitato testo unico, spetti un trattamento di pensione o di sussidio per una volta tanto all'agente od alla famiglia, restando così esonerata da ogni obbligo verso l'iscritto e la sua famiglia.

Nel regolamento di applicazione della succitata legge 27 giugno 1913, n. 767, saranno stabilite le norme per il trattamento spettante all'inscritto ed alla famiglia per effetto delle contribuzioni alla Cassa degli invalidi antecedentemente al 1° gennaio 1914, o fino alla data dell'iscrizione al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato se tale iscrizione abbia luogo successivamente.

Art. 10.

I mutui concessi al personale ferroviario sui residui attivi della gestione del Fondo pensioni e sussidi a termini dell'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, possono essere rinnovati nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo stesso, mediante concessione di altro mutuo che estingua quello precedente contro nuova cessione dello stipendio o della paga per durata non superiore a cinque anni.

Analogamente i mutui contro cessione, per far luogo ai riscatti di cui all'art. 12 della succitata legge, possono essere contratti per durata fino ai cinque anni e per somma anche maggiore di quella occorrente per la esecuzione del riscatto.

La ritenuta di cui agli articoli 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, modificato dall'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, sarà, nei casi suddetti, ridotta proporzionalmente al minor rischio incontrato dal fondo di garanzia, sia nei rapposti della somma garantita, sia in quelli della durata della garanzia stessa.

Art. 11.

Agli agenti stabili ed in prova addetti al servizio ferroviario di Stato provvisti degli stipendi o paghe d'organico indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge, sono concessi i soprassoldi risultanti dalla tabella medesima in aggiunta a quelli di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Detti soprassoldi aggiuntivi si corrispondono in quanto sia dato agli agenti lo stipendio o paga, e, nei casi di riduzione dello stipendio o della paga a norma di regolamento, sono ridotti in egual misura. Essi sono valevoli per la liquidazione della pensione, e sono soggetti alla ritenuta ordinaria per il Fondo pensioni.

L'imposta di ricchezza mobile è a carico degli agenti in quanto sia dovuta sul loro stipendio o paga.

Con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie ed il Consiglio dei ministri, sarà provveduto alla revisione dei soprassoldi di località di 3ª e 4ª categoria di cui all'art. 142 (tabelle *C* e *D*) delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale ferroviario approvato con Regio decreto 22 luglio 1906, n. 417, al fine di metterli in relazione col nuovo trattamento.

Le presenti disposizioni andranno in vigore col 1° luglio 1914. Esse non riguardano il personale delle ferrovie complementari a scartamento ridotto della Sicilia classificate come secondario, nè il personale navigante.

Art. 12.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio dei ministri, le norme per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale delle ferrovie dello Stato nei riguardi della sicurezza del-

l'esercizio. Tali norme saranno applicate gradatamente man mano che sarà assunto ed addestrato il nuovo personale occorrente.

Con altro decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie ed il Consiglio dei ministri, saranno rivedute le disposizioni sulle competenze accessorie del personale di macchina e dei treni con equo riguardo alla diminuzione di guadagno causata dalla riduzione del lavoro per effetto delle nuove norme, di cui al precedente alinea.

Le nuove disposizioni andranno in vigore col 1° luglio 1914.

La maggiore spesa derivante dalle disposizioni suddette non potrà superare la somma annua di lire 6.800.000.

Art. 13.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata :

a) ad aumentare tutte le tariffe dei biglietti validi pei treni diretti, direttissimi e di lusso nella misura del 10 per cento per la 1ª classe e del 5 per cento per la 2ª, fatta eccezione per le tariffe ridotte di cui al comma *e*) dell'art. 14 della legge 13 aprile 1911, n. 310, a riguardo delle quali resta fermo il disposto del detto comma;

b) a diminuire di un terzo i ribassi consentiti da tutti i biglietti di andata e ritorno;

c) ad aumentare del 10 per cento i prezzi dei biglietti di prima e seconda classe di qualsiasi specie, per i viaggi sulle linee della navigazione di Stato;

d) a riscuotere per ogni persona e per ogni viaggio su queste ultime linee una tassa di pontile, qualunque sia la specie del biglietto o della tessera in possesso del viaggiatore, sopprimendo in pari tempo la vigente soprattassa per il rilascio dei biglietti a bordo. Detta tassa viene stabilita in L. 1,50, 1,00 e 0,50 rispettivamente per le classi 1ª, 2ª e 3ª sulle linee Civitavecchia-Golfo Aranci e Napoli-Palermo ed in lire 0,50, 0,30 e 0,15 sulle linee Golfo Aranci-Terranova e Golfo Aranci-Maddalena;

e) ad applicare a tutti i trasporti a piccola velocità ordinaria, non escluse le rispedizioni, che percorrono sulle linee esercitate dallo Stato, distanze non superiori a 26 chilometri e che si effettuano o si tassano a carro completo, una soprattassa per tonnellata che da L. 0,44 per le distanze fino a 5 chilometri si riduce, con degressione costante, a L. 0,02 per quella di 26 chilometri.

Pei trasporti in servizio cumulativo la misura della soprattassa è ridotta alla metà.

La soprattassa è da applicarsi sul peso tassabile, e comprende le tasse erariali stabilite con le leggi numero 542 del 6 aprile 1862, n. 1945 (2ª serie) del 14 giugno 1874 e n. 101 del 29 marzo 1900.

Per i trasporti che non si tassano a peso e che richieggono l'uso di uno o più vagoni, la soprattassa sarà computata in ragione di 10 tonnellate per carro;

f) ad aumentare del 2 per cento le tasse dei trasporti a piccola velocità non effettuati o tassati a carro completo, esclusi i diritti fissi e le tasse accessorie;

g) a stabilire una soprattassa di stazione per le spedizioni di merci a piccola velocità sia in collettame che a carro completo, nella misura di L. 0,10 (tasse erariali comprese) per tonnellata di peso tassabile, col minimo di L. 0,05 per ogni spedizione. Per le spedizioni che non si tassano a peso, la soprattassa si computa in ragione di 10 tonnellate per carro.

Pei trasporti in servizio cumulativo la misura della soprattassa è ridotta alla metà;

h) a stabilire una soprattassa di stazione di lire 0,05 per ogni spedizione a grande velocità ed a piccola velocità accelerata non effettuata o non tassata a carro completo; e di L. 1 per ogni spedizione a grande velocità ed a piccola velocità accelerata effettuata o tassata a carro completo e per ogni spedizione di veicoli.

Pei trasporti in servizio cumulativo la misura della soprattassa è ridotta alla metà.

Le anzidette soprattasse comprendono le tasse erariali.

Art. 14.

I provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*) dell'art. 13 sono estesi all'intero percorso dei trasporti in servizio cumulativo colle linee di proprietà dello Stato, ma non da esso esercitate. Il loro provento, sarà sempre, anche per quanto riguarda le linee stesse, devoluto integralmente alle ferrovie dello Stato.

Per le linee di proprietà privata esercitate dallo Stato, il ricavato di tutti i provvedimenti di cui all'art. 13 va devoluto per intero alle ferrovie dello Stato.

I provvedimenti di cui al citato art. 13 andranno in vigore entro quattro mesi dalla data di promulgazione della presente legge. Entro questo termine, è riservato all'Amministrazione ferroviaria di stabilire la decorrenza d'ogni singolo provvedimento.

Art. 15.

L'applicazione del penultimo comma dell'art. 5 della legge 19 giugno 1913, n. 641, per l'aumento delle tariffe per servizi merci cumulativi andrà in vigore entro i limiti indicati nell'articolo precedente.

Art. 16.

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata, in attesa della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 20 della legge 30 giugno 1906, n. 272, ad applicare, per quanto riguarda le chiusure dei passaggi a livello e

la sorveglianza e la custodia delle linee, le disposizioni di cui all'art. 10 (terz'ultimo capoverso) e 14 (penultimo capoverso) della citata legge a tutte le linee percorse giornalmente da non più di dieci coppie di treni ordinari, la cui velocità non superi i limiti stabiliti dall'art. 11 della legge stessa.

Art. 17.

La manovra delle barriere dei passaggi a livello può essere affidata ad assuntori, cioè ad agenti non di carriera. Gli assuntori, nel disimpegno delle loro attribuzioni, potranno essere coadiuvati da persone di loro famiglia, quali la moglie od i figli di età non inferiore a sedici anni, purchè riconosciute idonee.

Art. 18.

Le operazioni di ricevimento e di riconsegna delle spedizioni a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità sono sospese nelle domeniche.

È fatta eccezione per l'accettazione e per la riconsegna di quelle merci il cui trasporto e la cui riconsegna siano indilazionabili, secondo le limitazioni e le norme che saranno approvate con decreti Reali, da convertirsi in legge, a modificazione dell'art. 7 delle tariffe e condizioni pei trasporti.

Art. 19.

Le somme realizzate da Provincie, Comuni, Consorzi, Società e Ditte concessionarie di opere pubbliche, mediante cessione di annualità di sovvenzioni accordate dallo Stato, da Amministrazioni di Stato e da enti locali, composte di interessi e di quote di capitale sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Qualora il costo di costruzione delle opere sia stato inferiore alle somme realizzate con la cessione delle relative sovvenzioni dello Stato e degli enti locali, il corrispondente utile sarà compreso fra i redditi industriali dei concessionari.

L'interesse in base al quale venne calcolato lo sconto delle annualità cedute sarà compreso fra i redditi di categoria *B* dei cessionari.

Per le Società commerciali per azioni, tanto concessionarie delle opere pubbliche, quanto cessionarie delle sovvenzioni, rimane fermo il disposto dell'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e 7 e 19 della legge 12 luglio 1908, n. 444, saranno applicabili eziandio a favore degli Istituti cessionari delle annualità di sovvenzione.

Art. 20.

Se una Società estera si renderà cessionaria di annualità di sovvenzione, di cui all'articolo precedente, sarà soggetta nel Regno alla imposta di ricchezza mobile in categoria *B* per il reddito annuale derivante dagli interessi compresi nella sovvenzione.

Però dal reddito medesimo sarà dedotto, come annualità passiva, l'interesse delle obbligazioni che la Società stessa avesse collocate all'estero per procurarsi il denaro necessario al compimento dell'operazione di cessione, purchè tali obbligazioni permangano all'estero e non risultino negoziate nel Regno.

Se la Società emittente domanderà la quotazione delle obbligazioni in una delle Borse del Regno, la deduzione degli interessi non potrà essere ammessa se non si proverà l'avvenuta loro tassazione in Italia ai sensi dell'art. 31 della legge 24 agosto 1877, n. 4021; e se le obbligazioni, ancorchè non quotate, risulteranno tuttavia negoziate nel Regno, la precedente disposizione si applicherà relativamente alle sole obbligazioni sottoposte al bollo sui titoli esteri, di cui alla legge 25 luglio 1909, n. 556.

Art. 21.

È abrogata ogni disposizione contraria ai due articoli precedenti.

Rimangono però ferme le disposizioni di legge contenenti esenzioni ed agevolezze concesse alle Casse di risparmio e ad altri pubblici Istituti.

Art. 22.

Sarà nominata una Commissione incaricata di esaminare l'ordinamento ed il funzionamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di proporre quanto fosse ritenuto opportuno anche nei riguardi dell'economia nazionale, indicando altresì i limiti e le forme della gestione autonoma nei suoi rapporti col tesoro dello Stato, colla responsabilità ministeriale e col sindacato parlamentare.

Art. 23.

La Commissione sarà composta di sei senatori eletti dal Senato, di sei deputati eletti dalla Camera in conformità dell'art. 13 del proprio regolamento e di cinque altri membri nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Essa eleggerà il presidente nel suo seno e determinerà i modi del proprio funzionamento.

I membri eletti dalla Camera dei deputati continueranno a far parte della Commissione anche se cessasse il loro mandato legislativo.

Art. 24.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquantamila da inscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1914-915 col titolo: « Spesa per la Commissione incaricata di esaminare l'ordinamento del funzionamento delle ferrovie dello Stato ».

Art. 25.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, sentiti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni della presente legge in materia di pensioni con quelle delle leggi precedenti.

Art. 26.

Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle di tutte le altre leggi emanate per le ferrovie dello Stato dall'anno 1905 in poi, che saranno ancora in vigore alla data di pubblicazione del testo unico, escluse quelle contemplate negli articoli 9 e 3, n. 21, del Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e quelle della presente legge, riguardanti le pensioni.

Tale testo unico, nel quale potranno introdursi tutte le modificazioni di forma occorrenti ai fini del coordinamento, sarà approvato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, intesi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri. Il decreto sarà poi presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CIUFFELLI — RUBINI — RAVA — CAVASOLA — MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Tabella A.

Stipendi o paghe di organico	Soprassoldo e complemento di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310	Totale stipendi o paghe e soprassoldi di cui alla colonna 2	Nuovo soprassoldo in aggiunta a quello di cui alla col. 2	Totale stipendio o paga e soprassoldi di cui alle col. 2 e 4
1	2	3	4	5
Paghe:				
1.70 (1)	0.64 (2)	2.34 (2)	0.50	2.84 (2)
1.80	0.51 (2)	2.31 (2)	0.50	2.84 (2)
	0.70	2.50	0.50	3.—
1.90	0.45 (2)	2.35 (2)	0.50	2.85 (2)
	0.60	2.50	0.50	3.—
»	0.45 (2)	2.45 (2)	0.50	2.95 (2)
	0.50	2.50	0.50	3.—
2.10	0.45	2.55	0.50	3.05
2.20	0.45	2.65	0.40	3.05
2.30	0.45	2.75	0.35	3.10
2.40	0.45	2.85	0.30	3.15
2.50	0.45	2.95	0.25	3.20
2.60	0.45	3.05	0.20	3.25
2.70	0.45	3.15	0.15	3.30
2.80	0.45	3.25	0.10	3.35
Stipendi annui:				
810 —	165 —	975 —	180 —	1,155 —
840 —	165 —	1,005 —	150 —	1,155 —
870 —	165 —	1,035 —	150 —	1,185 —
900 —	165 —	1,065 —	120 —	1,185 —
930 —	165 —	1,095 —	120 —	1,215 —
960 —	165 —	1,125 —	90 —	1,215 —
990 —	165 —	1,155 —	90 —	1,245 —
1,020 —	165 —	1,185 —	90 —	1,275 —
1,050 —	165 —	1,215 —	60 —	1,275 —
1,080 —	165 —	1,245 —	60 —	1,305 —

(1) Paga pei soli guardiani e cantonieri.
(2) Per i soli guardiani e cantonieri che hanno l'alloggio in natura o percepiscono il pro alloggio in ragione di L. 5 mensili, pari a L. 0,16 giornaliere.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
CIUFFELLI.

Il numero 732 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le tabelle *I* e *L* annesse al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto l'art. 105 del medesimo testo unico;

Veduto l'art. 5 della legge 22 giugno 1913, n. 780;

Veduto l'art. 3 del regolamento in esecuzione di essa approvato con Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1196;

Sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Considerato che le cattedre di chimica applicata presso la R. Università di Roma e di fisica tecnologica in quella di Pisa, ambedue di materie complementari, più non esistono per il passaggio del titolare

della prima ad altra cattedra e per la morte del titolare della seconda, nè vi è obbligo di ripristinarle;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di aiuto e i tre posti di assistente assegnati dalla tabella *I* del sopracitato testo unico alla soppressa cattedra di chimica applicata della R. Università di Roma sono invece così assegnati:

1 aiuto alla cattedra di ortopedia e traumotologia;

1 assistente alla cattedra di elettroterapica e radiologia;

1 assistente alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna;

1 assistente alla cattedra di fisica complementare della stessa Università.

Art. 2.

Il posto di assistente, quello di tecnico e l'altro di aiuto tecnico assegnati rispettivamente dalle tabelle *I* e *L* del citato testo unico alla soppressa cattedra di fisica tecnologica della R. Università di Pisa sono invece assegnati alla cattedra di otorinolaringoiatrica della Università medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 733 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Cremona, rappresentato da quel R. commissario, in data 26 febbraio 1914, diretta ad ottenere la concessione di costruire ed esercitare una rete di tramvie elettriche nella città stessa;

Ritenuto che il Comune predetto ha successivamente affidato, mediante licitazione privata, la costruzione della rete tramviaria e l'esercizio della medesima alla Società elettrica bresciana;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Società elettrica bresciana, è accordata l'autorizzazione di costruire ed esercitare una rete di tramvie urbane in Cremona in base al progetto portante il bollo dell'ufficio del registro e atti giudiziari di Cremona in data del 27 gennaio 1914.

Art. 2.

Tale autorizzazione è subordinata all'osservanza delle leggi e regolamenti sopracitati e del disciplinare 25 giugno 1914 firmato, in segno di accettazione, dal legale rappresentante della Società anzidetta, nonchè alle prescrizioni di sicurezza da emanarsi all'atto del collaudo.

L'autorizzazione stessa è anche subordinata alle disposizioni contenute nel parere 13 maggio 1914 del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 845.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 734 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 aprile 1907, n. 338, con cui fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il giorno 15 marzo detto anno, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Monza per Triuggio e Besana a Molteno, con diramazione da Renate alle Fornaci di Briosco, al Consorzio per la ferrovia Monza-Besana-Oggiono, e per esso, alla Società anonima per le ferrovie della Brianza;

Visto il successivo Nostro decreto 3 aprile 1913, n. 355, col quale fu approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 7 gennaio stesso anno fra i Nostri ministri dei lavori pubblici e del tesoro ed il legale rappresentante della Società anonima per le ferrovie della Brianza centrale, in parziale modificazione della convenzione 15 marzo 1907 succitata;

Vista l'istanza 22 aprile 1912 della Società sub-concessionaria;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 24 aprile 1914 fra i delegati dei Nostri ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, e i legali rappresentanti del Consorzio e della Società anonima per le ferrovie della Brianza centrale, col quale, in parziale modificazione della menzionata convenzione 15 marzo 1907, la lunghezza complessiva della linea ferroviaria Monza-Besana-Molteno con diramazione alle Fornaci di Briosco, agli effetti della liquidazione del sussidio governativo, è stabilita a km. 32 + 731.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 ottobre 1912, con cui il Consiglio provinciale di Ferrara stabiliva di declassificare il tronco di strada provinciale, dall'Oratorio presso il ponte sul Nicolino fino a tutto l'abitato di Pontelagoscuro e di classificare invece fra le strade provinciali il nuovo tronco che dal detto Oratorio va alla metà del ponte in ferro sul Po, confine con la limitrofa provincia di Rovigo;

Ritenuto che precedutosi alla prescritta pubblicazione di detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia non vennero prodotti reclami;

Ritenuto che il comune di Ferrara, a sua volta, con deliberazione consigliare del 19 febbraio 1913, stabiliva di inscrivere a suo tempo, fra le proprie strade comunali il detto tronco di strada da declassificarsi;

Considerato che l'accesso al nuovo ponte in ferro sul Po in prolungamento della esistente strada provinciale da Ferrara a Pontelagoscuro, viene a costituire, nei riguardi del traffico interprovinciale, la traversa di questo ultimo abitato, che faceva capo al ponte in chiatte, per mezzo del quale si accedeva alla limitrofa provincia di Rovigo;

Che il tronco stradale che si sostituisce alla traversa suaccennata ha i caratteri voluti dall'art. 13 della vigente legge sui lavori pubblici per essere classificata tra le provinciali, mentre la traversa stessa può passare fra le strade comunali a mente dell' art. 15 della legge medesima;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge citata sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificato fra le provinciali di Ferrara il tratto di strada dall'Oratorio presso il ponte sul Nicolino, alla metà del nuovo ponte in ferro sul Po a Pontelagoscuro, ed è cancellato dall'elenco delle provinciali stesse il tratto dal detto Oratorio al termine del caseggiato di Pontelagoscuro.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Dato a Roma, addì 14 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CIUFFELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 5 luglio 1914:

Racca Carlo, tenente, promosso capitano con anzianità 30 giugno 1914.

Con R. decreto del 9 luglio 1914:

Sailer cav. Emilio, tenente colonnello, promosso colonnello nell'arma di fanteria con anzianità 30 giugno 1914 e collocato a disposizione Ministero colonie dalla stessa data.

Tenenti colonnelli promossi colonnelli e nominati comandanti del reggimento per ciascuno indicato con anzianità 30 giugno 1914:

Mezzo cav. Achille, nominato comandante 42° fanteria.

Caviglia cav. Cesare, id. id. 1° alpini.

Cassinis cav. Giuseppe, id. id. 1° bersaglieri.

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore con anzianità 30 giugno 1914:

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Campolieti cav. Nicola — Tamagni cav. Francesco.

Capitani promossi maggiori:

Donselli Luigi — Manfredi Pietro.

Tenente promosso capitano:

Maggiani Pietro.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 2 luglio 1914:

De Palma cav. Camillo, tenente colonnello comandante del reggimento cavalleggeri di Foggia, promosso colonnello con anzianità 30 giugno 1914, continuando nell'attuale comando.

Lanfranco cav. Pietro, tenente colonnello, nominato comandante del reggimento cavalleggeri guide.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

Trasferimenti di privativa industriale

N. 5629 trascritto il 5 marzo 1914.
Trasferimento totale da Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, a Berlino, ad Eichberg Friedrich, a Breslau e Winter Hans, a Bruneck (Austria), della privativa industriale n. 90243 reg. gen., vol. 264, n. 142 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1907, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per l'avviamento dei motori a collettore a corrente alternata con spazzole di corto circuito e d'eccitazione ».
(Atto di cessione fatto a Berlino il 16 settembre 1913, registrato il 2 marzo 1914 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20131, vol. 285, atti privati).

N. 5630 trascritto l' 11 marzo 1913.
Trasferimento totale da Albinet Henri, a Milano, a Società per applicazioni industriali di Gilardi & C., a Milano, della privativa industriale n. 133934 reg. gen., vol. 407, n. 158 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Grille pour foyers industriels ».
(Atto di cessione rogato a Milano il 21 febbraio 1914, dal notaio dott. Federico Guasti, registrato il 26 febbraio 1914 all'ufficio demaniale di Milano n. 6366, vol. 389, foglio 23, atti pubblici.

N. 5632 trascritto il 26 marzo 1914.
Trasferimento totale da Peuble & Durif (Società), a St. Etienne (Francia), a Barlet Joseph, a St. Etienne (Francia), della privativa industriale n. 123208 reg. gen., vol. 379, n. 191 reg. att. con decorrenza dal 31 marzo 1912, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositif pour la mise en feu des cartouches des fusils électriques ».
(Atto di cessione fatto a St. Etienne il 1° febbraio 1914, registrato il 24 marzo 1914 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23589, vol. 285, atti privati).

N. 5635 trascritto il 24 marzo 1914.
Trasferimento totale da Willison John, a Derby (Inghilterra), a National Malleable Castings Company, a Cleveland (S. U. d'America) della privativa industriale n. 134644 reg. gen., vol. 410, n. 73 reg att., con decorrenza dal 30 giugno 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux attelages automatiques pour voitures et wagons de chemin de fer ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 3 febbraio 1914, registrato il 19 marzo 1914 all'ufficio demaniale di Torino, n. 14965, vol. 360, atti privati).

N. 5639 trascritto il 19 marzo 1914.
Trasferimento totale da Müller Oscar, a Plüderhausen (Germania), a Internationale Gesellschaft für Trokenanlagen m. b. H., a Stuttgart (Germania), della privativa industriale n. 120585 reg. gen., vol. 371, n. 91 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1911, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et appareil pour le séchage des pâtes ».
(Atto di cessione fatto a Stuttgart il 5 marzo 1914, registrato il 17 marzo 1914 all'ufficio demaniale di Milano n. 21734, vol. 2240, atti privati).

N. 5640 trascritto il 23 marzo 1914.
Trasferimento totale da Schirm Heinrich, a Leipzig-Plagwitz e Grotkass J. Gustav, a Bremen (Germania), a Heinrich Schirm (Ditta), a Leipzig-Plagwitz (Germania), della privativa industriale n. 105493 reg. gen., vol. 329, n. 73 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1909, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé d'extraction de farine de viande inaltérable des cadavres d'animaux, des poissons et des déchets animaux analogues ».
(Atto di cessione fatto a Leipzig il 7 febbraio 1914, registrato il 17 marzo 1914 all'ufficio demaniale di Roma, al n. 22908, vol. 285, atti privati).

N. 5641 trascritto il 25 marzo 1914.
Trasferimento totale da Vereinigte Chemische Fabriken Landau, Kreidl, Heller & C., a Vienna, a Chemisch Metallurgische Industrie-Gesellschaft m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 134043 reg. gen., vol. 410, n. 209 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1913, per l'invenzione dal titolo:
« Opacifiants pour la fabrication d'émaux blancs ».
(Atto di cessione fatto a Vienna il 30 novembre 1913, registrato il 20 marzo 1914 all'ufficio demaniale di Roma n. 23158, vol. 184 atti privati).

N. 5643 trascritto il 28 marzo 1914.
Trasferimento totale da Kolár Nandor, a Budapest, a Autometrograph Részvénytársaság, a Budapest, della privativa industriale n. 129340 reg. gen., vol. 402, n. 171 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1912, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositif imprimeur de factures pour compteurs de consommation ».
(Atto di cessione fatto a Budapest il 12 gennaio 1914, registrato il 20 marzo 1914 all'ufficio demaniale di Roma, al n. 23159, vol. 184 atti privati).

N. 5645 trascritto il 6 aprile 1914.
Trasferimento totale da Wilbuschewitsch Mose, a Nijni-Nowgorod (Russia), a Lever Brothers, Limited, a Port Sunlight (Inghilterra), della privativa industriale n. 114450 reg. gen., vol. 366 n. 129 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1910, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et dispositif pour transformer des graisses, des huiles et des huiles de poisson en des produits analogues à point de fusion plus élevé, d'après le procédé de contact » così modificato: « Procédé et dispositif pour fabriquer des graisses comestibles au moyen des graisses hydrogénisées » e dell'attestato di complemento n. 120771 reg. gen.
(Atto di cessione sottoscritto dal cedente a Berlino, il 4 ottobre 1913, e della cessionaria a Port Sunlight il 19 marzo 1914, registrato il 4 aprile 1914, all'ufficio demaniale di Torino al n. 15947, vol. 361, atti privati).

N. 5646 trascritto l'8 aprile 1913.
Trasferimento totale da Sismondi Camillo, a Torino, a Benettini Francesco, a Torino, della privativa industriale n. 99000, reg. gen., vol. 293, n. 77 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1903, per l'invenzione dal titolo:
« Piombino per chiusure di sicurezza » e degli attestati di complemento nn. 99881 e 104827 reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Torino il 5 aprile 1914, registrato il giorno stesso all'ufficio demaniale di Torino, n. 16062, vol. 361, atti privati).

N. 5647 trascritto l'8 aprile 1914.
Trasferimento totale da Sismondi Camillo, a Torino, a Benettini

Francesco, a Torino, della privativa industriale n. 102161 reg. gen., vol. 303, n. 60 reg. att. con decorrenza dal 31 marzo 1909 per l'invenzione dal titolo:

« Chiusura di sicurezza a leva per sacchi, involti postali od altro ».

(Atto di cessione fatto a Torino il 5 aprile 1914, registrato il giorno stesso all'ufficio demaniale di Torino n. 16069, vol. 361 atti privati).

N. 5648 trascritto l'8 aprile 1914.

Trasferimento totale da Sismondi Camillo, a Torino, a Benettini Francesco a Torino, della privativa industriale n. 114435 reg. gen., vol. 345, n. 39 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1910, per l'invenzione dal titolo:

« Tenaglia per piombini ».

(Atto di cessione fatto a Torino il 5 aprile 1914, registrato il giorno stesso all'ufficio demaniale di Torino, n. 16069, vol. 361, atti privati).

Roma, 5 maggio 1914.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Castel San Pietro Monferrato, in provincia di Alessandria, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 25 giugno 1914:

Trevis Mario — Mattei dott. Giovanni, primi segretari, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe con lo stipendio annuo di L. 4500, a decorrere dal 1° luglio 1914.

Corvino dott. Giulio Alfonso, segretario di 1ª classe, è nominato primo segretario di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 4000, per idoneità e con riserva di anzianità, a decorrere come sopra.

Folci dott. Manlio, segretario, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere come sopra.

D'Angelo Silvio, segretario, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere come sopra.

Zani del Fra Enrico — Agresta Ulderigo, archivisti, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere come sopra.

Bernardi Pietro — Mistretta Giovanni Battista, applicati di 1ª classe, sono nominati archivisti di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 3000, per anzianità congiunta al merito e con riserva di anzianità, a decorrere come sopra.

Mazzocchi Domenico — Manenti Umberto — Orsi Guido, applicati, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere come sopra.

Leone Archimede — Cameo Giacomo — De Bartolomeis Gio. Battista, applicati, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere come sopra.

Con R. decreto del 25 giugno 1914:

Mancini dott. Celestino, segretario di 2ª classe, a decorrere dal 16 giugno 1914 cessa di far parte del personale degli uffici della Corte dei conti per non avere ripreso servizio allo scadere del biennio di aspettativa per motivi di salute disposta col decreto Reale 5 agosto 1912.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Noto Galati Antonio fu Gioacchino, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 713 ordinale, n. 454 di protocollo e n. 16923 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Palermo in data 14 aprile 1914, in seguito alla presentazione di due certificati della rendita complessiva di L. 367,50, consolidato 3.50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1914.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Noto Galati Antonio fu Gioacchino il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 luglio 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 luglio 1914, in L. 103,56.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

30 luglio 1914.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto . . .	93 17 42	91.42 42	92.88 89
3.50 % netto (1902)	92 71 67	90 96 67	92.43 14
3 % lordo	63.31 25	62 11 25	62.51 47

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Ispettorato di sanità

Notificazione di concorso per la nomina di 40 tenenti medici nella R. marina (registrata alla Corte dei conti il 15 luglio 1914).

IL MINISTRO

Vista la legge n. 797, in data 29 giugno 1913, relativa al riordinamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il R. decreto n. 915, in data 27 luglio 1913, che stabilisce i quadri organici degli ufficiali dei corpi militari della R. marina pel quinquennio 1913-918;

Decreta:

È aperto un concorso - tra i laureati in medicina e chirurgia nelle RR. Università del Regno - per la nomina di 40 tenenti medici nella R. marina con l'annuo stipendio di L. 2400, oltre L. 200 d'indennità d'arma.

Tale concoro procederà in base alle istruzioni ed ai programmi stabiliti con decreto Ministeriale in data 20 settembre 1913 (1).

I relativi esami si terranno in Roma incominciando il 5 ottobre corrente anno.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante dovrà far pervenire al Ministero della marina, non oltre il 18 settembre prossimo venturo:

a) domanda, su carta bollata da lire una, nella quale dovrà anche dichiarare se intenda esporsi a prove facoltative (specificando a quali di esse) e mettere sotto la firma l'indicazione del proprio domicilio;

b) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia;

c) copia dell'atto di nascita (legalizzata dal presidente del tribunale competente), da cui risulti che non abbia oltrepassato l'età di 30 anni alla data del presente decreto;

d) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

e) certificato dell'esito di leva (se non regnicolo e che abbia ottenuta la cittadinanza, il certificato dovrà comprovare l'esenzione da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde proviene);

f) certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto del matrimonio civile;

g) certificato generale, negativo, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario competente;

h) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

i) i titoli inerenti a prove facoltative (qualora intenda sottoporvisi).

I documenti indicati alle lettere d), f), g), h) dovranno essere di data non anteriore al presente decreto.

Gli aspiranti saranno ammessi alle prove dopo accertata la loro attitudine fisica al servizio militare marittimo: a tale scopo, nel giorno che si presenteranno, in seguito a lettera d'invito, la Commissione esaminatrice li sottoporrà a visita medica.

I primi 40 candidati riusciti idonei agli esami saranno nominati tenenti medici nella R. marina, secondo l'ordine di merito risultante dall'esito del concorso. Gli altri idonei, classificati dopo i primi 40, non avranno diritto a tale nomina.

I tenenti medici di nuova nomina dovranno seguire un corso speciale di applicazione nella R. scuola di sanità militare marittima, in base alle disposizioni regolamentari della scuola stessa.

Ciascuno dei vincitori del concorso, non residenti in Roma, assumendo servizio, riceverà:

a) l'ammontare della spesa incontrata (biglietto di viaggio in 2a classe) per recarsi dal luogo di residenza a Roma e viceversa;

b) la indennità giornaliera di lire otto, lorde, per tutto il tempo della di lui permanenza a Roma (al massimo dal giorno del l'inizio degli esami a quello in cui sarà affissa, fuori la sala delle sedute, la graduatoria dei riusciti idonei agli esami stessi);

c) gli assegni di viaggio, a tariffa militare, per rendersi dal luogo di residenza a quello della destinazione di servizio a lui data.

Questi ultimi assegni (lettera c) saranno corrisposti anche ai vincitori del concorso residenti in Roma.

Coloro che saranno assunti in servizio, sono avvertiti fin da ora che non potranno invocare le leggi vigenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la istituenda Cassa di previdenza, la quale ha per fondamento i conti individuali.

Copie del presente decreto e delle succitate istruzioni coi programmi potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali principali militari marittimi (Spezia, Napoli, Venezia, Taranto e La Maddalena), ovvero all'ispettorato di sanità al Ministero della marina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 6 luglio 1914.

ENRICO MILLO.

(1) Inseriti nella *Gazzetta ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 1913.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Perdura l'incertezza sullo stato della situazione politica europea, come perdura il lavorio delle potenze, meno interessate nel conflitto austro-serbo, per trovar modo come localizzare la guerra.

Un dispaccio da Londra al *Temps* di Parigi dice:

Il Governo inglese ha fatto sapere a Berlino che prega il Governo tedesco d'indicargli sotto quale forma esso giudica preferibile l'intervento.

Non è stata ancora ricevuta risposta da Berlino.

Le notizie giunte fino a stamane da Parigi hanno carattere ottimista, che speriamo voglia affermarsi. Esso risulta dai seguenti dispacci da Parigi 30:

I giornali pubblicano la seguente nota:

« A torto si sono fatte correre nel pomeriggio voci allarmanti. Specialmente non è esatto che vi siano stati riservisti che abbiano ricevuto l'ordine di raggiungere i loro corpi. Non è stato richiamato nessun soldato di complemento.

Le sole misure prese sono stati i richiami dei soldati di taluni corpi, che si trovavano in congedo, e il ritorno nelle loro guarnigioni delle truppe che ne erano troppo lontane.

È evidente che queste misure hanno un carattere puramente difensivo e sono state prese unicamente allo scopo di provvedere ad ogni eventualità.

È stato fatto anche gran rumore per certe disposizioni che hanno per oggetto di assicurare la custodia di grandi opere e di altri punti importanti.

E' tuttavia naturale che si debbano prendere precauzioni contro i tentativi di sabotaggio o contro gli attentati anarchici. Del resto sono state prese le stesse misure dal lato della Germania ed è in conseguenza di esse che la Francia ha dovuto agire in modo analogo da parte sua.

Si deve anche constatare che le misure tedesche, benchè sembrino avere un carattere piuttosto difensivo, sono state spinte più oltre di quelle francesi. Così una grande attività militare regna a Metz. La grande prossimità alla frontiera delle opere avanzate di questa piazza ha sembrato rendere necessario la loro occupazione con guarnigioni ed il loro collocamento in stato di difesa. Si segnala pure la sorveglianza severa esercitata su tutti i punti ove le comunicazioni per ferrovia e per strada ordinaria penetrano sui territori annessi. Sono risultati da queste varie misure movimenti di truppe che hanno cagionato inquietudini fra le popolazioni delle due parti della frontiera. Conviene non esagerarne la portata. Del pari il Governo tedesco ha messo l'*embargo* su alcune derrate necessarie all'esercito, come era uso fare in tutti i periodi di tensione politica imperiosa ».

*** Il ministro dell'interno Malvy, ha dichiarato pubblicamente negli ambulacri della Camera che la situazione è migliore di quel che si afferma e che è permesso di prevedere il momento nel quale le conversazioni fra le Potenze giungeranno ad un esito favorevole. Noi abbiamo ricevuto, ha detto il ministro, da parte della Germania notizie che non avremmo sperato.

Poco tempo dopo il ministro dell'istruzione Augagneur traversava gli ambulacri: egli fece dichiarazioni analoghe aggiungendo che, se non si può considerare la situazione troppo allegramente, niente giustifica un pessimismo eccessivo. Il ministro dell'istruzione pubblica ha fatto notare che al tempo di Agadir la popolazione ha conservato la calma malgrado un periodo di tensione analogo a quello di oggi.

Nel momento attuale occorre che la stampa continui a raccomandare la calma necessaria.

***

Dal teatro della guerra non si hanno notizie ufficiali sull'andamento delle operazioni militari; se ne hanno però parecchie particolari e quali spesso sono fra loro in contradizione a seconda dei due campi da cui emanano. Ciò detto diamo posto ai dispacci che in proposito ci ha trasmesso l'*Agenzia Stefani* e che sono i seguenti:

Vienna, 30. — Come si attendeva qui, dato lo stato delle cose, gli avvenimenti militari si limitano finora a scaramucce insignificanti. Vi sono già stati parecchie volte scambi di fucilate, in seguito ai movimenti delle pattuglie lungo i fiumi che separano i due paesi. Non vi sono però state perdite notevoli. I piccoli combattimenti avvenuti presso il ponte di Semlino hanno avuto un carattere più grave.

I serbi hanno, come è già stato annunziato, fatto saltare quel ponte nella notte da martedì a mercoledì, ed i risultati non sono stati completi.

Gli sforzi fatti dai serbi per condurre a termine il loro tentativo sono stati resi infruttuosi dagli avamposti austriaci, appoggiati dall'artiglieria di terra e da quella delle navi.

A Progor, sulla Sava, è stato fatto un tentativo da un banda di sessanta irregolari serbi per traversare il fiume, tentativo fallito grazie alla vigilanza degli avamposti austriaci. Infine l'artiglieria austriaca vicino al fiume, di fronte a Velke Gradiste, è riuscita a ridurre all'impotenza due navi serbe che stavano per essere armate.

Si dichiara a tale proposito che il pubblico sarà messo al corrente di tutti gli avvenimenti importanti del teatro del'a guerra con comunicati ufficiali, i quali soli avranno carattere di autenticità.

Vienna, 30. — Il *Correspondenz Bureau* pubblica: La linea di protezione delle truppe austro-ungariche sulla Drina è stata avanzata, tra piccoli combattimenti, fino al ramo principale di questo fiume.

Le truppe austro-ungariche hanno avuto un soldato morto. I serbi hanno avuto una diecina di morti. Bande serbe hanno tentato invano di molestare Bjelina.

Vienna, 30. — Il *Correspondenz Bureau* pubblica: Verso mezzanotte cominciò il fuoco delle mitragliatrici dalla parte di Belgrado dopo una calma assai lunga. All'una del mattino saltò in aria, in seguito al bombardamento, una torre della polveriera di Belgrado.

Oggi all'alba i serbi hanno tentato di nuovo di far saltare il ponte senza riuscire a fare crollare il pilone già rovinato del ponte.

Visto che si tirava dalla dogana serba sulle truppe austro-ungariche l'artiglieria austro-ungarica diresse il suo fuoco contro la dogana serba incendiandola e rovinandola. Poco dopo si fece nuovamente udire un fuoco di fucileria. Contemporaneamente parecchi incendi furono visibili a Belgrado.

Durante i vari tentativi dei serbi di far saltare il ponte, i soldati austro-ungarici fecero prigionieri sedici serbi che saranno condotti a Peterwardein.

Corrono voci che disordini abbastanza gravi sarebbero scoppiati nella nuova Serbia.

Gli elementi non serbi rifiuterebbero di entrare nell'esercito serbo di modo che sorgerebbero gravi difficoltà per la costituzione dei nuovi reggimenti.

Berlino, 30. — La *Acht Uhr Zeitung* pubblica un dispaccio da Budapest, il quale dice che si è fatto conoscere pubblicamente con affissi murali che Belgrado è stata presa dalle truppe austriache. Trenta o quarantamila persone soltanto erano rimasti a Belgrado. Le altre erano fuggite. Non vi erano altre personalità ufficiali che il sindaco di Belgrado.

Due tenenti del 66° reggimento sarebbero stati leggermente feriti.

Belgrado, 30. — La notte scorsa alle 11 gli austriaci hanno diretto contro Belgrado un violento bombardamento.

Il fuoco dei monitori e quello dell'artiglieria piazzata a Semlino ha durato sino alle 2 del mattino. Alcuni edifici sono stati danneggiati.

I cannoni serbi non hanno risposto che raramente.

Una cannoniera austriaca ha subito gravi avarie. Gli austriaci hanno fatto un tentativo di passare il fiume, ma sono stati energicamente respinti. Il fuoco di fucileria ha durato sino alle 4 antimeridiane.

Non si segnalano perdite serbe.

Per domani a mezzogiorno si attende un nuovo attacco.

Tentativi fatti dagli austriaci per passare il Danubio, sono stati dovunque respinti. Si annuncia che essi avrebbero l'intenzione di bombardare oggi la città.

Londra, 31. — Lo *Standard* riceve da Semlino:

Belgrado è stata occupata dalle truppe austriache.

Riparti austro-ungarici hanno invaso la Serbia dalla parte di Semendria e si avanzano verso Osipaonica.

***

La grave situazione politica europea pare che abbia influito a ricondurre l'accordo in Inghilterra per la questione dell'*home rule*.

Sir Grey convocò ieri d'urgenza i capi partiti e sul risultato della riunione si telegrafa da Londra:

Si crede che sia intervenuto un accordo tra il Governo e l'opposizione riguardo all'Irlanda. Intanto il progetto di emendamento all'*home rule* è stato ritirato dal Governo.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha fatto rispondere col seguente al telegramma inviatogli dal sindaco di Roma in occasione dell'anniversario della morte di Re Umberto I:

« S. M. il Re ha vivamente gradito l'omaggio di Roma, e, sensibile al pensiero gentile di cui Ella è stata interprete, manda alla cittadinanza della capitale l'espressione dei suoi cordiali ringraziamenti.

« Ministro: *Mattioli* ».

S. M. la Regina Margherita, partita ieri da Roma in automobile, giunse a Napoli alle 15,55, scendendo alla Reggia di Capodimonte.

L'Augusta Signora, accompagnata da S. E. la marchesa di Villamarina e dal conte Oldofredi, venne ricevuta da S. A. R. la Duchessa d'Aosta e dalle LL. AA. RR. i principi Aimone e Amedeo.

Ieri giunse pure a Napoli S. A. R. il principe di Udine.

S. M. la Regina Madre ha inviato all'on. senatore Di San Martino, presidente del Comitato per il pellegrinaggio nazionale alla Cappella espiatoria di Monza, il seguente telegramma:

« Ai convenuti del mesto pellegrinaggio invio i sentimenti della mia affettuosa gratitudine; l'affetto che dura lungo ed immutato oltre la tomba deve giungere agli estinti e consolarli, ed il pianto dei buoni sa tergere molte lacrime di chi rimane ».

Il bollettino pubblicato stamane sullo stato di salute di S. A. R. il Duca d'Aosta reca:

« Ieri la temperatura ha variato tra 37,6 e 39; il polso tra 94 e 104, alquanto meno depresso dei giorni precedenti. L'alta temperatura è in rapporto alla tumefazione della vescica biliare, la quale si mantiene stazionaria senza mostrare fenomeni reattivi. Notevolmente migliorata la flebite superficiale e circoscritta alla coscia destra. La nutrizione e la diuresi continuano soddisfacenti.

« Firmati: *Verde*, *Cantani* e *Bruno* ».

A Palazzo Valentini. — Gli impiegati della R. prefettura di Roma offrirono, iermattina, all'on. sen. Angelo Annaratone, che lascia l'ufficio di prefetto della Provincia, una medaglia d'oro portante la seguente dedicatoria:

« I funzionari della prefettura e delle sottoprefetture della provincia di Roma per ricordarsi del loro amato prefetto senatore Angelo Annaratone in occasione del suo collocamento a riposo. — Roma 1° agosto 1914 ».

La presentazione venne fatta dal comm. Montani, con un discorso di circostanza esprimente il sentimento di affetto e di simpatia per l'egregio funzionario che lasciava l'alta carica occupata saggiamente per parecchi anni.

L'on. Annaratone rispose commosso ringraziando i suoi impiegati.

Dopo i funzionari della prefettura, portarono il saluto all'on. Annaratone il R. questore comm. Castaldi, i commissari di P. S. e gli ufficiali superiori delle guardie di città.

A tutte le autorità e pubbliche amministrazioni l'on. Annaratone ha diretto una lettera circolare di commiato.

Assistenza sanitaria ai poveri. — Un manifesto del sindaco di Roma reca che, allo scopo di rendere più completa l'assistenza sanitaria gratuita ai poveri, è stata aperta, presso l'ambulatorio centrale al viale Manzoni, n. 123, una sezione per le malattie delle donne.

La consultazioni vi saranno date da due dottoresse in medicina e chirurgia che gratuitamente prestano la loro opera sotto la direzione di un ispettore sanitario comunale, nei giorni di mercoledì dalle ore 15,30 alle 16,30 e domenica dalle ore 10 alle 11.

Potranno frequentare l'ambulatorio tutte le donne bisognose di cura purchè iscritte regolarmente nell'elenco dei poveri.

La Mostra dell'albergo. — La Giunta comunale di Roma ha concesso all'Associazione nazionale per il movimento dei forestieri, l'uso del palazzo delle Belle arti in via Nazionale, per tenervi, nel periodo dal 20 settembre al 30 novembre dell'anno venturo, una Esposizione nazionale dell'albergo e dei prodotti utili per gli alberghi.

Tale Esposizione, che comprenderà molte sezioni ed alcuni interessanti concorsi, sotto molti aspetti riuscirà certamente notevole; essa avrà l'obiettivo essenziale di mettere in evidenza i progressi che dal lato dell'igiene, del *confort* e del gusto artistico hanno raggiunto alcuni alberghi italiani, e servirà di opportuno sprone a continui progressivi miglioramenti.

Il Comitato ordinatore è presieduto dal comm. Romolo Tittoni, presidente della Camera di commercio e industria di Roma.

Tra breve saranno pubblicati il programma ed il regolamento dell'Esposizione, che saranno inviati senza spesa a chiunque ne faccia richiesta alla sede centrale dell'Associazione movimento forestieri, via Colonna n. 52, p. p.

Confini franco-italiani in Tripolitania. — L'*Agenzia Stefani* comunica da Berna in data di ieri:

« I delegati italiani e francesi hanno firmato *ad referendum* un accordo preliminare relativo alle modalità tecniche da seguirsi dalla Commissione che sarà incaricata di procedere alla delimitazione delle rispettive zone a sud di Ghadames ed il tracciamento del confine occidentale e meridionale della Tripolitania ».

Per gli emigranti. — Il Commissariato dell'emigrazione comunica che a Parigi vi è per ora una grande quantità di camerieri di albergo e di ristoranti, di sarti, di cappellai, di cocchieri senza lavoro, che vengono rimpatriati a spese del Governo.

Non è quindi consigliabile, allo stato presente, l'emigrazione delle suddette classi di lavoratori in quella città senza avere assicurazione di collocamento.

Lo stesso Commissariato comunica che, a causa delle nevi, è stata chiusa la linea ferroviaria delle Ande, che da Buenos Aires porta al Chilì.

Si sconsiglia quindi l'emigrazione al Chilì con biglietto di proseguzione ferroviaria da Buenos Aires, di dove gli emigranti non potrebbero partire senza esporsi ai gravi danni di una lunga sosta.

Pubblicazioni ufficiali. — Il R. Ministero degli affari esteri (Direzione generale degli affari commerciali) pubblica i seguenti rapporti:

« Il dipartimento di Taltal e le provincie centrali e meridionali del Cile » del cav. R. Monzani, R. console in Valparaiso, contenente notizie sulle produzioni mineraria ed agricola e sulla colonia italiana del dipartimento di Taltal, nonchè notizie sulle provincie di Talca, Linares, Maule, Nuble, Concepcion, Bio-Bio, Arauco, Malleco, Cautin, Valdivia, Llanquihue, sul territorio di Magellano e sulla colonia italiana di Punta-Arenas.

« La situazione economica della Svezia nel 1913 » del commendator L. Bruno, R. ministro in Stoccolma, contenente notizie sulla produzione agricola, industriale, sul commercio coll'estero (prodotti di stalla, agricoli, minerari e vari), sulla flotta mercantile, sulle finanze, sul commercio speciale tra l'Italia e la Svezia.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade dello spirante luglio reca:

Nell'Italia settentrionale continua la raccolta dei cereali con prodotto soddisfacente in generale; ma che tuttavia si presenta ora un poco inferiore alle previsioni nell'Emilia.

Le piante sarchiate ed i foraggi vegetano benissimo; rigoglioso è il granturco; la vite, l'olivo e il castagno si trovano in buone condizioni.

Buono è in complesso lo stato delle colture tutte nell'Italia centrale, dove, in particolare, la trebbiatura del grano dà in massima risultati soddisfacenti.

Pioggerelle benefiche vi furono qua e là nelle Puglie. Ristoratrici riuscirono quelle che caddero più copiose nella Campania e nella Basilicata; mentre necessitano tuttora di pioggia la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Al sud e nelle isole continua la raccolta del frumento con esito discreto.

Le colture erbacee vegetano in modo soddisfacente laddove non

mancarono le piogge; sono, al contrario, sofferenti nei luoghi dove persiste la siccità.

Anche l'olivo risente in taluna parti del difetto di umidità; ma nell'insieme si mantiene abbastanza promettente.

La vite dà ovunque affidamento di buon prodotto; sembra inoltre si possa fondatamente contare sopra un buon raccolto di mandorle.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 30. — Le Ambasciate di Germania e di Austria-Ungheria sono custodite da tutte le parti dalle truppe e dalla polizia, a piedi e a cavallo.

È proibito trattenersi sui marciapiedi di fronte alle Ambasciate.

PIETROBURGO, 30. — L'ukase dell'Imperatore richiama sotto le armi:

1° i riservisti dei 23 governi già annunziati, di 71 distretti e di 14 altri governi;

2° una parte dei riservisti di nove distretti e quattro governi;

3° i riservisti della flotta di 64 distretti, di 12 governi russi e di un governo finlandese;

4° i cosacchi congedati dei territori del Don, Kuben, Terek, Astrakan, Orenburg ed Ural;

5° un numero corrispondente di ufficiali di riserva, medici e veterinari.

Sono inoltre requisiti un numero corrispondente di cavalli, vetture e carri dei governi e dei distretti mobilizzati.

LONDRA, 30. — I giornali hanno da Malta: Per tutta la notte sono continuati ininterrottamente i preparativi militari. Tutti gli ufficiali in congedo sarebbero stati richiamati.

L'arsenale spiega una grande attività e si è lavorato per tutta la notte.

Per precauzione è stato ordinato uno stato di mobilizzazione regolare.

Si nota un grande andirivieni di truppe. Tutti i congedi sono stati sospesi.

L'AJA, 30. — Il *Giornale ufficiale* pubblica la dichiarazione di assoluta neutralità dei Paesi Bassi nella guerra austro-serba.

ISCHL, 30. — L'imperatore e l'arciduca ereditario Carlo Francesco Giuseppe sono partiti per Vienna acclamati entusiasticamente dalla popolazione.

VIENNA, 30. — L'Imperatore Francesco Giuseppe, accompagnato dall'Arciduca ereditario Carlo Francesco Giuseppe, è giunto a Vienna a mezzogiorno proveniente da Ischl.

Lungo tutto il percorso dalla stazione a Schoenbrunn la popolazione di Vienna ha formato ala acclamando all'Imperatore, con indescrivibile entusiasmo.

L'Imperatore, che ha ottimo aspetto, ringraziava salutando, visibilmente commosso per la dimostrazione di affetto e di patriottismo della popolazione.

L'Imperatore è stato ossequiato a Schoenbrunn dal Borgomastro e dal Consiglio municipale di Vienna.

Le grida entusiastiche di: *Viva l'Imperatore!* continuarono ancora lungo tempo dopo che l'Imperatore si fu ritirato nei suoi appartamenti.

PIETROBURGO, 30. — L'*Agenzia Telegrafica di Pietroburgo* comunica: I governi mobilizzati appartengono alle circoscrizioni militari di Odessa, Kiew, Mosca, Cazan.

PARIGI, 30. — Un giornale del mezzogiorno ha pubblicato nella sua edizione di oggi una nota che dà indicazioni completamente inesatte su decisioni di ordine militare prese dal Governo.

Contrariamente a questa notizia, non vi è stato Consiglio dei ministri questa notte all'Eliseo ed il richiamo di classi di riservisti non è stato affatto esaminato.

Il Governo ha immediatamente preso misure per impedire la divulgazione di queste voci assolutamente fantastiche.

PARIGI, 30. — I ministri e i sottosegretari di Stato si sono riuniti stamane a consiglio all'Eliseo sotto la presidenza di Poincaré.

La seduta è stata interamente consacrata all'esame della situazione estera ed è stato deciso che, a causa delle presenti circostanze, i ministri terranno ogni giorno consiglio all'Eliseo sotto la presidenza del capo dello Stato.

LONDRA, 30. — La Banca d'Inghilterra ha elevato il tasso dello sconto dal 3 0\0 al 4 0\0.

VIENNA, 30. — La liquidazione della Borsa di Vienna fine luglio è irregolare ma calma.

Le Banche hanno fissato lo sconto al 5 1\2 per cento.

PARIGI, 30. — La Banca di Francia ha elevato il tasso dello sconto dal 3 1\2 0\0 al 4 1\2 0\0 e l'interesse sulle anticipazioni dal 4 1\2 0\0 al 5 1\2 0\0.

LONDRA, 30. — L'*Agenzia Reuter* dice che nei circoli diplomatici si dichiara oggi che tutto dipende dalla risposta della Germania alla proposta fattale ieri, richiedendo che proponga essa stessa qualche mezzo diplomatico che possa essere gradito all'Austria-Ungheria e che consenta di uscire dalla crisi attuale.

NISCH, 30. — Presso Kicznicy e Semendria è cominciato un combattimento di artiglieria.

NISCH, 30. — Il bombardamento di Belgrado è cominciato di nuovo stamane alle 9 ed è durato un quarto d'ora.

BERLINO, 30. — Contrariamente alle voci pubblicate qui da alcun giornali in edizioni speciali, la notizia della mobilitazione dell'esercito e della flotta è infondata.

LONDRA, 30. — Il ministro degli esteri, sir E. Grey, è rimasto tutta la mattina al Ministero degli esteri e ha avuto alle 12.30 un colloquio col primo ministro Asquith.

BERLINO, 30. — È stata una edizione speciale del *Lokal Anzeiger* che ha annunziato per errore la mobilizzazione.

Il *Lokal Anzeiger* ha fatto seguire un'altra edizione speciale nella quale scrive:

Per un grossolano errore materiale, sono state oggi pubblicate edizioni speciali con la notizia dell'ordine di mobilizzazione. Constatiamo che tale notizia è falsa.

PARIGI, 30. — Il presidente del Consiglio ha dichiarato interamente destituite di fondamento le voci di fonte tedesca, riprodotte da alcuni giornali spagnuoli, secondo le quali la Spagna conformemente alla convenzione franco-spagnuola manderebbe 100.000 uomini nella zona francese del Marocco per prendere il posto delle truppe francesi, se queste fossero richiamate nelle metropoli.

PIETROBURGO, 30. — I giornali considerano il decreto di mobilitazione come una misura prevista e lo accolgono con simpatia, assicurando che tutti i russi risponderanno ad esso come un sol uomo con cosciente calma. Mentre in generale ritengono la situazione più tesa, i giornali terminano la maggior parte degli articoli con un urgente appello all'Imperatore Guglielmo, quale arbitro del momento.

Nonostante la dichiarazione di guerra, scrive il *Retch*, occorre che le potenze continuino i loro passi. Sarebbe una follia che la Germania, la Francia e l'Inghilterra si lanciassero nell'abisso della guerra, perchè l' Austria-Ungheria crede che la risposta serba manchi di sincerità.

PARIGI, 30. — I giornali dicono che, mentre l'impressione nei corridoi della Camera era nel pomeriggio pessimista, si è poi prodotto un sensibile mutamento, che sarebbe dovuto alla notizia, secondo la quale conversazioni dirette sarebbero ora impegnate tra Berlino e Pietroburgo.

Questo è considerato un grande sintomo di miglioramento, e si confida che non tarderà a verificarsi una *détente*.

PARIGI, 30. — Su richiesta del procuratore della Repubblica

Drieux ha aperto un'istruttoria contro il gerente del giornale *Paris-Midi*, autore principale, ed il sig. De Waleffe, complice, in seguito alle notizie pubblicate stamane circa la mobilitazione. È in virtù dell'art. 27 della legge del 1881, relativa alla pubblicazione dei dispacci che la procedura ha luogo.

BERNA, 30. — Il Consiglio federale, riunito in breve seduta straordinaria, ha esaminato la situazione internazionale e le misure da prendersi.

Il Consiglio su proposte del dipartimento delle finanze ed a richiesta della Banca nazionale svizzera, ha deciso di autorizzare da oggi la Banca nazionale svizzera ad emettere biglietti di Banca da 20 franchi e di decretare il corso legale delle banconote della Banca stessa.

PIETROBURGO, 30. — L'*Agenzia di Pietroburgo* ha Tokio: Il giornale ufficioso *Hochi Shimbum* ritiene che in caso di guerra europea sarebbe possibile la partecipazione ad essa del Giappone, come alleato dell'Inghilterra.

LONDRA, 30. — *Camera dei comuni*. — Rispondendo ad una interrogazione di Bonar Law, Sir E. Grey si dice dolente di non poter dichiarare che la situazione sia oggi meno grave di ieri.

Noi continuiamo a tendere allo scopo elevato di mantenere la pace in Europa e rimaniamo a questo intento in stretto contatto con le altre potenze.

Non abbiamo finora incontrato alcuna difficoltà presso queste potenze, quantunque non ci sia stato possibile di iniziare una azione diplomatica, come avevamo proposto lunedì.

Il primo ministro Asquith spiegando le ragioni che determinarono l'aggiornamento del progetto di emendamento dell'Home rule dice:

Noi ci riuniamo oggi in condizioni di una gravità quasi senza confronti nella nostra esperienza. La pace e la guerra oscillano nella bilancia col rischio di provocare presso di noi una catastrofe di cui è impossibile misurare tanto le proporzioni quanto gli effetti.

In tali circostanze è di vitale importanza per il vantaggio del mondo intero che la Gran Bretagna, che non ha nessun interesse diretto in giuoco, si presenti unita e parli ed agisca con l'autorità di una nazione indivisa.

Asquith continua: Il prolungarsi delle discussioni sul progetto di emendamento all'Home rule provocherebbe fra noi gravi controversie.

Tutto ciò che debbo dire è che impiegare il nostro tempo in simile maniera in tale momento potrebbe portare grave danno alla situazione internazionale. Bonar Law condivide pienamente il nostro modo di vedere. Per questo aggiorniamo il progetto di emendamento, nella speranza che il patriottismo di tutti i partiti darà il suo concorso a ciò che è in nostro potere per limitare, se non per impedire, le calamità che minacciano tutto il mondo.

VIENNA, 30. — Quando l'Imperatore, dopo il suo arrivo al castello di Schoenbrunn, è disceso di vettura, il borgomastro ha pronunciato un discorso nel quale ha rinnovato il giuramento di fedeltà all'Imperatore ed all'Impero, a nome dei viennesi.

L'Imperatore ha risposto: È con la più profonda commozione che ricevo le prove di fedeltà che mi giungono da tutte le parti della Monarchia. Vi ringrazio molto cordialmente del vostro omaggio. Io credevo, alla mia età, di non dover vivere che anni di pace. È avvenuto invece altrimenti. Io traggo adesso dalle manifestazioni che mi giungono da tutte le parti la convinzione che la mia risoluzione era la buona.

MADRID, 31. — L'*Epoca*, organo ufficioso del Gabinetto, dichiara che in caso di conflitto internazionale, la Spagna osserverebbe la più stretta neutralità e che tutte le voci contrarie debbono essere considerate come infondate e possono essere smentite fin d'ora in modo categorico.

BERLINO, 31. — Il *Vorwaert* scrive: Abbiamo spesso condotto la lotta contro il nostro Sovrano troppo attivo. Oggi siamo costretti a riconoscere, ciò che non è del resto la prima volta, che Guglielmo II, con la sua attitudine durante questi ultimi anni, ha dimostrato di essere sincero fautore della pace dei popoli.

BERLINO, 31. — Un giornale della sera ha annunciato che l'Imperatore aveva dato un ordine di mobilizzazione per il 1°, 5° e 17° corpo d'esercito.

Si dichiara da fonte ufficiosa che tale notizia non ha alcun fondamento.

Si annuncia anche che l'informazione dei giornali stranieri, secondo la quale si procederebbe alla mobilizzazione tedesca, è completamente infondata.

È del pari inesatta la voce che il principe Enrico di Prussia si recherebbe a Pietroburgo.

PARIGI, 31. — Ieri sera tutti i direttori dei giornali parigini furono convocati al Ministero dell'interno per prendere accordi onde impedire la diffusione di false notizie.

NOTIZIE VARIE

Gli alti forni francesi. — Al 1° gennaio 1914, la Francia possedeva 166 alti forni, dei quali 125 erano in attività (di cui 123 riscaldati a coke) e 41 spenti. La produzione giornaliera di questi diversi alti forni è di 14.000 tonnellate di ghisa. Confrontando la situazione al 1° gennaio 1914 con quella di sei mesi addietro, l'*Echo des Mines* constata che le grandi società metallurgiche hanno spento un certo numero di alti forni per evitare la superproduzione durante il periodo dell'attuale depressione industriale.

La produzione giornaliera attuale è di 9400 tonnellate di ghisa da getto e 2130 tonnellate di ghisa da raffineria e di ghise speciali.

La produzione non essendosi rallentata che nella fine dell'anno, si valuta la produzione totale francese nel 1913 a 5.250.000 tonnellate di ghisa, cioè a 250.000 tonnellate di più dell'anno precedente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

30 luglio 1914

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	760.8
Termometro centigrado al nord	24.6
Tensione del vapore, in mm.	13,24
Umidità relativa, in centesimi	58
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	7
Stato del cielo	cop. nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	25.4
Temperatura minima, id.	17.9
Pioggia in mm.	gocce

30 luglio 1914

In Europa: pressione massima di 765 sul nord-ovest della Spagna, minima di 755 sul Baltico e Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito intorno 3 mm., temperatura generalmente diminuita; cielo vario a nord e centro con pioggiarelle sulle regioni settentrionali, quasi sereno altrove.

Barometro: livellato intorno a 760 mm.

Probabilità: venti deboli in tutto il bacino Mediterraneo, cielo qua e là nuvoloso con qualche pioggiarella, mare calmo o leggermente mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 30 luglio 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima	minima
			nelle 24 ore	
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	24 0	18 0
San Remo	1|2 coperto	calmo	20 0	17 0
Genova	coperto	calmo	25 0	19 0
Spezia	coperto	legg. mosso	22 0	17 0
Piemonte				
Cuneo	3|4 coperto	—	24 0	15 0
Torino	coperto	—	24 0	16 0
Alessandria	coperto	—	27 0	18 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	3|4 coperto	—	24 0	11 0
Lombardia				
Pavia	coperto	—	27 0	14 0
Milano	coperto	—	27 0	15 0
Como	coperto	—	24 0	16 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	piovoso	—	24 0	14 0
Brescia	1|2 coperto	—	25 0	15 0
Cremona	—	—	—	—
Mantova	piovoso	—	26 0	15 0
Veneto				
Verona	3|4 coperto	—	25 0	15 0
Belluno	1|4 coperto	—	20 0	11 0
Udine	1|4 coperto	—	24 0	14 0
Treviso	sereno	—	24 0	14 0
Vicenza	sereno	—	23 0	15 0
Venezia	sereno	calmo	24 0	17 0
Padova	sereno	—	24 0	13 0
Rovigo	3|4 coperto	—	26 0	14 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	coperto	—	25 0	15 0
Parma	1|2 coperto	—	24 0	16 0
Reggio Emilia	coperto	—	25 0	15 0
Modena	3|4 coperto	—	26 0	15 0
Ferrara	1|4 coperto	—	25 0	14 0
Bologna	1|2 coperto	—	25 0	18 0
Forlì	sereno	—	27 0	16 0
Marche-Umbria				
Pesaro	sereno	calmo	25 0	16 0
Ancona	sereno	calmo	24 0	19 0
Urbino	1|4 coperto	—	24 0	15 0
Macerata	1|4 coperto	—	27 0	18 0
Ascoli Piceno	3|4 coperto	—	26 0	17 0
Perugia	1|4 coperto	—	23 0	13 0
Toscana				
Lucca	1|4 coperto	—	24 0	14
Pisa	1|4 coperto	—	24 0	14 0
Livorno	1|2 coperto	calmo	28 0	16 0
Firenze	sereno	—	25 0	14 0
Arezzo	sereno	—	25 0	14 0
Siena	sereno	—	24 0	14 0
Grosseto	—	—	—	—
Lazio				
Roma	coperto	—	27 0	18 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo		—	—	—
Chieti	coperto	—	24 0	18 0
Aquila	coperto	—	23 0	14 0
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	30 0	19 0
Bari	sereno	calmo	27 0	17 0
Lecce	sereno	—	30 0	19 0
Taranto	sereno	calmo	30 0	17 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Caserta	1|4 coperto		27 0	15 0
Napoli	3|4 coperto	calmo	24 0	18 0
Benevento	1|4 coperto	—	27 0	14 0
Avellino	sereno	—	24 0	19 0
Mileto	sereno	—	29 0	15 0
Potenza	sereno	—	22 0	12 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	27 0	15 0
Sicilia				
Trapani	sereno	calmo	27 0	20 0
Palermo	sereno	calmo	31 0	16 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	29 0	20 0
Messina	sereno	calmo	30 0	21 0
Catania	sereno	calmo	29 0	21 0
Siracusa	sereno	calmo	32 0	19 0
Sardegna				
Sassari	3|4 coperto	—	24 0	17 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 0	16 0
Libia				
Tripoli	3|4 coperto	legg. mosso	27 0	22 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.